



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'ENERGIA

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ISTRUZIONI PER IL CITTADINO

La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e maggiore sicurezza per le nostre case.

La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici¹, definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori prestazioni energetiche degli impianti termici e richiama i principali riferimenti per garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo.

Ferma restando l'opportunità di affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica sotto la guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con una sua valutazione o una diagnosi energetica, possa individuare gli interventi più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento.

1. Acquisto della caldaia

Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l'acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino:

- sappia che la normativa vigente richiede, in ogni caso, l'installazione di caldaie con un rendimento superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza², che nella generalità dei casi si traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;
- si informi direttamente presso l'installatore sulle necessità e sulla frequenza di manutenzione del proprio impianto, in particolare della caldaia che va ad installare, e legga preventivamente le specifiche informazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito internet del fabbricante);
- si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali.

¹ Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuativo della direttiva europea 2002/91/CE.

² Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, art. 4, commi 5, 6 e 7.

Questi suggerimenti sono importanti per due ragioni:

- quanto di seguito riportato è valido per i controlli di **efficienza energetica**, mentre per la **sicurezza e funzionalità** dell'impianto, dei suoi componenti, tra questi anche le caldaie, le tempistiche per la manutenzione sono riportate dal fabbricante nei libretti d'uso e manutenzione.
- un confronto tra le diverse necessità e tempistiche di manutenzione definite dai fabbricanti di caldaie può consentire, a parità di efficienza energetica, importanti risparmi economici nella gestione degli impianti di riscaldamento;

2. Controlli per l'efficienza energetica dell'impianto di riscaldamento

Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i **controlli per l'efficienza energetica** sui loro impianti di riscaldamento secondo le scadenze temporali della seguente tabella.

Scadenzario dei controlli per l'efficienza energetica degli impianti di riscaldamento ³	
Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW)	
Generatori installati da più di 8 anni	Ogni 2 anni
Generatori a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all'interno di locali abitati	
Generatori installati da meno di 8 anni	Ogni 4 anni
Generatori a focolare chiuso (tipo C - a camera stagna) e a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all'esterno di locali abitati	
Impianti a <u>gas</u> con potenza ≥ 35 kW	Ogni anno
Impianti a combustibile <u>liquido</u> o solido <u>di qualsiasi potenza</u>	
Impianti termici con potenza ≥ 350 kW (indipendentemente dal tipo di combustibile)	2 volte all'anno

³ Le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le Amministrazioni regionali, in relazione a loro valutazioni e specificità territoriali, possono renderle più stringenti.

Per svolgere i controlli per l'efficienza energetica il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico abilitato⁴ che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell'arte e della normative vigenti.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere.

Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di "carta di identità" dell'impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

3. Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica Amministrazione

Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l'efficienza energetica nell'esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Le predette Amministrazioni possono delegare l'operatività delle predette attività a enti e organismi esterni qualificati.

⁴ Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.